

## **CONSULTAZIONE PUBBLICA**

### **Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021/2023**

Contributo a cura di:

#### **FPM (Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale)**

FPM (Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale) viene fondata nel 1996 da IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) e da FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) con lo scopo di proteggere i diritti di proprietà intellettuale dei suoi associati e di sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica sui rischi e i danni causati dal fenomeno.

Rappresenta oltre 400 aziende discografiche e produttori internazionali e nazionali.

#### **DcP (Digital Content Protection)**

DcP viene fondata nel 2015 da FPM con il duplice obiettivo di:

- coniugare la lunga esperienza della Federazione con le più avanzate soluzioni tecnologiche disponibili per la tutela dei diritti online
- esportare l'expertise e le best practice di FPM al mondo del diritto d'autore e al mondo dei marchi



FPM, attiva dal 1996 nella tutela dei diritti di proprietà intellettuale per i suoi associati, accoglie con grande favore la consultazione sulle linee di intervento strategiche e la relativa consultazione.

L'esperienza maturata in questi 25 anni di lotta alla pirateria pone l'industria musicale in una posizione privilegiata, avendo vissuto direttamente la transizione dalla pirateria fisica a quella digitale e il relativo adeguamento normativo nazionale e internazionale. L'avvento della pirateria online, coincidente con la nascita di Napster nel 1999, ha costretto l'industria musicale a sperimentare, per prima fra tutti i settori industriali basati sulla PI, i rischi della contraffazione online. I nuovi modelli di distribuzione illegale dei contenuti hanno spinto FPM a ripensare completamente l'approccio alla tutela, sviluppando e sperimentando innovativi sistemi di monitoraggio ed enforcement automatizzati. Contestualmente alla rivoluzione nei metodi di contrasto, l'industria musicale è stata quella che per prima ha richiamato fortemente l'attenzione sul cambiamento dello scenario generale della tutela della PI, individuando nella necessità di ripensare i regimi di responsabilità dei differenti player coinvolti la chiave di volta per massimizzare l'efficacia della tutela stessa.

Da questo punto di vista, sosteniamo fortemente lo sforzo del Ministero per una corretta applicazione del DSA (*Digital Services Act*), la volontà di puntare sulla digitalizzazione dei sistemi, sia in senso propositivo che dal punto di vista della repressione del fenomeno e il concetto, più volte sottolineato nel documento, di dare una risposta *cross-border* alla contraffazione.

In estrema sintesi, riteniamo che qualsiasi intervento normativo e tutti gli sforzi delle istituzioni per la tutela della PI debbano rispettare alcuni punti cardine:

- **Bilanciamento dei diritti/doveri dei diversi player:** il diverso scenario generale impone una revisione del concetto di safe harbour e dei profili di responsabilità delle piattaforme.
- **Bilanciamento dei diversi interessi:** i pur legittimi interessi delle varie categorie non devono pregiudicare la possibilità per i titolari dei diritti di accedere a una completa tutela (ad esempio accesso ai dati di registrazione dei siti vs privacy).
- **Semplificazione delle procedure:** l'accesso alle varie forme di tutela non deve porre in capo ai titolari eccessivi oneri economici, di risorse e di tempo.
- **Uniformità internazionale:** la dimensione trans nazionale della contraffazione impone di pensare a forme di tutela che valgano contemporaneamente nei diversi stati membri UE.

Accogliamo con grande favore anche l'impegno per una buona informazione sull'importanza della PI. La comunicazione sui danni al tessuto sociale ed economico del paese è spesso mancata in passato e riteniamo che lo sforzo congiunto fra pubblico e privato possa consentire di attivare campagne informative di grande qualità.



## 4.2 NORMATIVA PER IL CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE

### Il DSA (Digital Services Act)

La proposta della Commissione Europea per un regolamento sui servizi digitali – la proposta DSA (*Digital Services Act*) - rappresenta un'occasione unica per determinare il futuro della protezione dei diritti di proprietà intellettuale online e per plasmare il mercato digitale negli anni a venire.

Alla luce della delicatezza degli argomenti trattati nel DSA, risulta essenziale evitare l'adozione di interpretazioni e approcci che possano alterare gli attuali regimi di responsabilità dei differenti player coinvolti; riteniamo, anzi, che il DSA costituisca un'opportunità impareggiabile per chiarire definitivamente alcuni concetti fondamentali che presiedono a una corretta ed efficace protezione della proprietà industriale e intellettuale.

Seguono alcuni punti chiave della proposta DSA e relative considerazioni.

#### **Regime di responsabilità degli intermediari**

Particolare attenzione deve essere prestata al concetto di *safe harbour* ovvero al regime di esenzione di responsabilità previsto per gli intermediari della rete. Il DSA non deve contenere previsioni che possano innalzare la soglia di tale esenzione e deve rispettare quanto previsto dagli art. 12, 13 e 14 della direttiva E-Commerce 2000/31 / CE. Nello specifico, occorre rilevare come il *considerando 18* della proposta non rispetti tale proposito e rischi di elevare la soglia per attribuire a un intermediario un ruolo attivo e, di conseguenza, una potenziale responsabilità nella messa a disposizione di contenuti non autorizzati.

Qualsiasi distinzione fra intermediari *tecnici, automatici e passivi* e intermediari *attivi* deve essere considerata con molta attenzione e deve rispettare l'*aquis* della UE. Ulteriore attenzione deve essere posta nella valutazione dei criteri che garantiscono l'*eleggibilità* per il *safe harbour*: la direttiva prevede che gli *hosting provider*, per potere essere esenti da responsabilità non devono essere a conoscenza o consapevoli delle attività illecite contestate; i due concetti (conoscenza effettiva e consapevolezza) non devono essere confusi, come appare nella proposta DSA, per non diluire irrimediabilmente il concetto di responsabilità.

#### **Ampliamento degli obblighi**

Il regime di responsabilità e i relativi obblighi devono essere estesi a una platea di soggetti più ampia rispetto al mero sito pirata. Le dinamiche attuali della contraffazione e della pirateria impongono l'inclusione fra i soggetti potenzialmente responsabili di tutti gli intermediari che, a vario titolo, contribuiscono alla messa a disposizione, promozione, ottimizzazione, indicizzazione etc. dei contenuti non autorizzati. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si possono citare le CDN (Content Delivery Network), registry/registrar, sistemi di pagamento online, fornitori di pubblicità online etc.



### **Obbligo di Stay Down**

L'industria musicale ha messo a punto e utilizza da molti anni sistemi automatici per il monitoraggio e l'invio di notifiche per la rimozione di contenuti illeciti. Questi sistemi consentono di identificare e rimuovere milioni di file ogni anno. L'analisi dei risultati di quest'attività ha consentito di verificare come il 90% delle notifiche inviate riguardi contenuti già segnalati in precedenza alla stessa piattaforma. L'introduzione di un regime obbligatorio di Notice & Stay Down (il titolare segnala in maniera circostanziata un'opera e, da quel momento, la piattaforma ha l'obbligo di prevenirne il caricamento e di provvedere all'eliminazione della stessa se già presente sui sistemi) costituisce un fondamentale e imprescindibile passo in avanti per un'efficace tutela della proprietà intellettuale.

### **Trusted flaggers**

Appare fondamentale prevedere la possibilità di privilegiare i cosiddetti trusted flaggers, obbligando gli intermediari ad accettare senza indugi le loro notifiche e obbligandoli, ove possibile, a fornire ai titolari strumenti utili per l'individuazione e rimozione di contenuti illeciti (es. API).

### **Repeat infringer**

L'obbligo di penalizzare i cosiddetti repeating infringer (coloro che caricano in maniera seriale contenuti illeciti) andrebbe stesa a tutte le piattaforme e potenziata al massimo.

### **KYBC (know your business customer)**

Quanto previsto dal DSA in tema di KYBC appare largamente insufficiente. Il solo obbligo della tracciabilità dei seller per i market place non tiene conto della complessità delle violazioni online. Le violazioni non sono perpetrate solo tramite vendita di un prodotto ma anche, e forse soprattutto, tramite sistemi che consentono di monetizzare contenuti grazie alla pubblicità e a forme di abbonamento/sottoscrizione di servizi. Di conseguenza, tutti gli intermediari dovrebbero essere sottoposti agli obblighi del KYBC. Di fondamentale importanza risulta anche la possibilità che le previsioni del KYBC includano l'obbligo di fornire dati rilevanti ai titolari in caso di necessità investigative/legali.

### **Misure Cross-border**

La necessità di attivare azioni legali in diversi stati membri per la stessa violazione costituisce un enorme problema per i titolari di diritti. La possibilità di ottenere provvedimenti "cross-border" e validi in tutti gli stati rappresenterebbe una grande innovazione e un sicuro passo avanti nella strategia globale della difesa dei diritti di proprietà intellettuale e industriale.



## **Riforma del processo civile – Mediazione obbligatoria**

Riteniamo particolarmente pericolosa e dannosa la proposta inserita DDL di Riforma del processo civile di estendere alla PI la mediazione obbligatoria. Senza considerare profili di potenziale incostituzionalità, la mediazione obbligatoria comprimerebbe irrimediabilmente la possibilità per i titolari dei diritti di agire direttamente in giudizio. La mediazione obbligatoria dilaterrebbe i tempi della tutela, porrebbe in capo ai titolari ulteriori oneri e violerebbe alcune disposizioni relative agli standard minimi previste dagli accordi TRIPS (*The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property*) e in capo ai membri del WTO (*World Trade Organization*). Da notare, inoltre, un'eventuale mediazione obbligatoria si sposerebbe male con l'estrema specializzazione tecnica oggi necessaria per dirimere questioni relative alla PI.

## **4.4 FAVORIRE SINERGIE TRA GLI OPERATORI DELL'ENFORCEMENT**

Il modello di collaborazione fra associazioni dei titolari di diritti e istituzioni pubbliche preposte alla tutela della PI si è dimostrato vincente in molte occasioni. Nel corso degli anni FPM ha organizzato centinaia di eventi formativi per le forze dell'ordine e ha contribuito in maniera determinante alla buona riuscita di molte operazioni con il suo ausilio tecnico. Riteniamo che questo modello debba essere potenziato, rafforzando ulteriormente l'esperienza formativa, lavorando sulla possibilità di sottoscrivere memorandum di intesa e collaborazione e implementando occasioni di scambio di informazioni.

## **4.5 SUPPORTARE LE IMPRESE NELLA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE**

Si apprezza la volontà di prestare particolare attenzione alla tutela della PI in ambito digitale, essendo divenuto il web il "luogo" privilegiato per la maggior parte delle violazioni. L'esperienza maturata dal settore del copyright, con lo sviluppo di sofisticate tecnologie per il monitoraggio della rete, ha dimostrato come i rimedi tecnologici rappresentino oggi la principale forma di tutela a disposizione dei titolari dei diritti. La capacità di incidere di tali rimedi tecnologici è direttamente proporzionale al regime di responsabilità degli intermediari online: si invita, di conseguenza, a prestare particolare attenzione a non avallare norme o regolamenti che diluiscano queste responsabilità. Si segnalano, inoltre, due best practice che hanno fornito ai titolari dei diritti strumenti preziosi per la difesa della PI:

- Regolamento sul diritto d'autore di Agcom: il regolamento approvato nel 2014 ha consentito di ottenere risultati che hanno superato anche le migliori aspettative. Il regolamento racchiude tutte le caratteristiche che ogni sistema di protezione dovrebbe avere: velocità di intervento, efficacia immediata, bassa



- invasività. Si suggerisce, al fine di aumentarne ulteriormente l'impatto, di provvedere all'inclusione del blocco a livello IP dei siti e all'estensione dei soggetti potenzialmente segnalabili.
- Portale SIAC: il portale anti-contraffazione della Guardia di Finanza ha dimostrato di essere una risorsa di grande importanza per i titolari di diritti di marchio e rappresenta un ottimo esempio di sinergie pubblico/privato con un reale impatto sulla lotta al falso.

Per qualsiasi informazione e chiarimento, vi preghiamo di contattare:

[info@fpm-antipiracy.it](mailto:info@fpm-antipiracy.it)

[info@dcpmail.it](mailto:info@dcpmail.it)

